

Reg. Delib. N. 49
Prot. N.
Seduta del 20/04/2009



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA IMPIANTO
POLIVALENTE COMUNALE FRAZIONE DI PRADIPALDO-
APPROVAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

L'anno duemilanove, addì venti del mese di aprile alle ore 20.00, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dr. Pierantonio Zampese il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	Bertazzo prof. Alcide	SI	
2	Bertacco dott. Lorenzo	SI	
3	Bucco geom. Simone	SI	
4	Scettro rag. Gianni	SI	
5	Zampese dr. Pierantonio		SI
6	Oliviero Ltn. cav. Giuseppe	SI	
7	Pozza dott.ssa Marta	SI	
8	Maroso Nereo	SI	
9	Rubbo Alessandro	SI	
10	Casagrande Alessandro	SI	
11	D'Urso m.llo Giuseppe	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	Cortese Emanuel	SI	
13	Meneghin Giovanni	SI	
14	Marcon rag. Giovanni		SI
15	Patassini prof. Antonio	SI	
16	Dinale arch. Duccio		SI
17	Bassetto Daniela	SI	
18	Scuro prof. Mario	SI	
19	Costa arch. Mariateresa	SI	
20	Seganfredo prof. Alessandro	SI	
21	Santini Giancarlo	SI	

TOTALE

18	3
----	---

Partecipa altresì l'assessore esterno:

Cuman Maria Angela

P	A
SI	

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Di Cindio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA IMPIANTO POLIVALENTE COMUNALE FRAZIONE DI PRADIPALDO- APPROVAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Presiede il vice presidente geom Simone Bucco.

Relaziona l'ass. rag. G. Scettro.

Entra il cons. Dinale (presenti n. 19).

Considerato che con atto rep. 1473 del 22.12.1998 tra l'allora Comitato Pradipaldese "Pro Centro Polivalente" ed il Comune si addiveniva ad un accordo per la realizzazione di un centro ricreativo polivalente nella frazione di Pradipaldo con l'esecuzione di tutte le opere da parte del Comitato stesso e il finanziamento da parte del Comune per ogni spesa inerente

Considerato che con la predetta convenzione il Comune si impegnava a coinvolgere il mondo associativo di Pradipaldo nella gestione dell'impianto così come realizzato, previa apposita convenzione da stipularsi fra le parti;

Dato atto che il Comune, concedeva in via provvisoria l'uso dell'immobile, con rinnovati atti fino al 31.12.2008 proprio al Comitato sopra nominato, in seguito sulla base di una ragione sociale modificata in: Associazione "Pro Pradipaldo"; ciò in attesa della definizione di una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento definitivo;

Considerato che l'immobile, così come realizzato, nella frazione di Pradipaldo rimane in proprietà dell'Ente Comunale, nel patrimonio indisponibile, in quanto soggetto a vincolo di destinazione a scopo sportivo e di pubblica utilità

Evidenziata l'opportunità di provvedere, attraverso la procedura suindicata, all'individuazione di un soggetto idoneo al quale affidare in concessione temporanea la gestione e l'uso dell'impianto ricreativo-sportivo assicurando il rispetto della particolare destinazione a finalità pubblica del bene;

Esaminate le "Condizioni generali di contratto per la concessione temporanea della gestione e dell'uso dell'impianto sportivo pubblico, Capitolato d'oneri" che si allega sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, inoltre, di fissare in anni cinque, decorrenti dalla data che sarà stabilita nel provvedimento di assegnazione definitiva, la durata della concessione per la gestione dell'immobile in argomento, con possibilità di rinnovo della stessa, previo atto deliberativo da adottarsi almeno tre mesi dalla scadenza;

Precisato che il rapporto di natura privatistica che verrà instaurato con il gestore, potrà essere risolto sia per cause inerenti la convenzione, sia in conseguenza della revoca della concessione che ne costituisce il presupposto, per ragioni di pubblico interesse;

Il Presidente terminata la relazione dichiara aperta la discussione, alla quale nessun componente consiliare interviene.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Patassini: Auspichiamo che il risultato della gara ad evidenza pubblica sia favorevole alla frazione di Pradipaldo per la buona gestione di questi anni.. Siamo, pertanto, favorevoli.

Oliviero: la maggioranza è favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore G. Scetto;

Viste le condizioni generali di contratto per la concessione temporanea della gestione e dell'utilizzo dell'impianto polivalente della frazione di Pradipaldo;

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area Economica e Finanziaria e dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale Supplente ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale"

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 19
Favorevoli	n. 16
Contrari	n. ==
Astenuti	n. 3 (Scuro, Bassetto e Santini)

DELIBERA

1. di affidare, tramite gara pubblica, in concessione temporanea la gestione e l'utilizzo dell'impianto Polivalente di Pradipaldo;
2. di approvare le "Condizioni Generali di contratto per la concessione temporanea – Capitolato d'oneri" allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, la gestione e l'utilizzo dell'impianto avverrà per cinque anni, lasciando i proventi derivanti dall'attività quale compensazione per gli eventuali oneri di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo-ricreativo eseguiti dal concessionario (pulizia, sfalcio erba, manutenzione giardini, tinteggiature e quanto previsto per detta categoria di manutenzioni dalla norma UNI che vale come riferimento convenzionale ecc.);
4. di ripartire al 50% tra le parti contraenti, le spese riguardanti fornitura di gasolio da riscaldamento e energia elettrica, mentre le spese di fornitura acqua e smaltimento rifiuti solidi urbani saranno a totale carico del Comune;
5. di demandare al Responsabile dell'Area 1^:
 - a) la predisposizione dell'avviso della gara pubblica per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo;

- b) il rilascio a favore dell'aggiudicatario della gara del provvedimento concessorio della durata di anni cinque eventualmente rinnovabili, previo apposito provvedimento deliberativo da adottarsi almeno tre mesi prima della scadenza;
- c) la successiva stipulazione in forma pubblica amministrativa del contratto che regola i rapporti fra il Comune concedente ed il privato concessionario.

--- ===== o0o =====---

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 19
Favorevoli	n. 16
Contrari	n. ==
Astenuti	n. 3 (Scuro, Bassetto e Santini)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE E DELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI PRADIPALDO.

– CAPITOLATO D'ONERI –

ART. 1 – INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE

Il Comune di Marostica è proprietario di un immobile del patrimonio indisponibile, in quanto soggetto al vincolo di “destinazione a scopo sportivo e di pubblica utilità” inserito nel centro ricreativo-sportivo comunale della frazione di Pradipaldo sito in via Chiesa 1/d- catastalmente censito:

;

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la concessione temporanea dell'impianto sopra menzionato e comprende operazioni di competenza amministrativa, tecnica ed economica necessaria al buon funzionamento delle strutture, meglio di seguito evidenziate:

- Fabbricato seminterrato con vari locali adibiti a magazzino, cucina attrezzata, sala riunioni, spogliatoi, docce e servizi igienici;
- Locale esterno uso forno e barbecue;
- Area tecnica esterna con vano contatore elettrico e vano bombole gas;
- Area esterna uso impianto polivalente;
- Area esterna uso parcheggi;
- Area esterna soprastante il fabbricato destinata a verde;
- Aiuole di pertinenza.

salvo ulteriori pertinenze che risulteranno da apposito inventario da redigersi in contraddittorio tra le due parti entro 60 (sessanta giorni) dalla stipula della presente concessione.

I predetti locali, sono da considerare luoghi aperti al pubblico e come tali in essi sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha una durata pari a 5 anni, decorrenti dalla data stabilita nel provvedimento di assegnazione definitiva e potrà essere rinnovata per uguale periodo, previo formale atto deliberativo da adottarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Essa, tuttavia, ha carattere provvisorio e potrà essere revocata dal Comune concedente, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi momento, salvo preavviso di 6 mesi da darsi al concessionario. E' escluso ogni rinnovo tacito.

A scadenza contrattuale dovranno essere redatti i verbali di riconsegna dell'impianto e delle attrezzature sottoscritte dalle parti.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario dichiara di aver esaminato i locali, come descritti all'art. 2, completi di arredo, di averli trovati in ottimo stato di manutenzione, esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi li utilizza e adatti all'uso convenuto. Egli si obbliga a riconsegnarli, al termine della concessione, in perfetto stato di manutenzione e in piena efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso, senza pretendere indennità alcuna, anche per eventuali miglioramenti apportati, che devono comunque essere sempre concordati preventivamente con il Comune concedente.
- 2) Il concessionario o persona delegata può nell'ambito della struttura sopra descritta installare e gestire in forma diretta, sotto la propria responsabilità, un servizio di bar-caffè per le proprie attività, previo

rilascio di necessaria licenza per somministrazione di bevande e alimenti. L'intestazione della eventuale licenza avrà validità fino alla scadenza contrattuale, incluse le successive proroghe e l'eventuale risoluzione anticipata del contratto per decadenza della concessione, comporterà l'automatica decadenza oltre del concessionario anche della licenza. In quest'ultimo caso, e comunque alla scadenza del contratto, la licenza originaria sarà intestata al Sindaco pro-tempore.

- 3) L'area Bar dovrà essere ben delineata e comunicata al Concedente. Resta facoltà del gestore integrare l'attrezzatura del bar compatibilmente con gli spazi e l'impostazione delle sale, previa autorizzazione del concedente.
- 4) Il concessionario o suo delegato si impegna a non installare alcuna insegna all'esterno del locale che non sia preventivamente autorizzata dal competente Ufficio Tributi.
- 5) Il concessionario provvede a propria cura e spesa alla costante e perfetta manutenzione dei locali, degli impianti e degli arredi e sopporta le spese per le piccole riparazioni. Provvede, altresì, al reintegro dei beni comunque danneggiati dal proprio personale e dai propri dipendenti. Provvede altresì, salvi i casi di forza maggiore, al decoro, l'igiene e alla funzionalità di tutto il complesso.
- 6) Il concessionario deve consentire al concedente di accedere in qualunque momento ai locali, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla presente convenzione.
- 7) Il concessionario risponde di ogni danno che si verifichi all'interno dell'impianto sportivo a persone e cose durante tutto il periodo di validità della concessione, lasciando sollevata e indenne l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche processuale.
- 8) Il concessionario provvede al servizio di custodia e pulizia dei locali elencati all'art. 2 della presente concessione, nonché alla chiusura e apertura degli stessi, compresa l'accensione e spegnimento degli impianti di riscaldamento e corrente elettrica. Egli provvede inoltre a segnalare all'Ufficio Sport del Comune ogni inconveniente, disfunzione o danno degli impianti relativi ai locali ricevuti in consegna.
- 9) Le spese per tutto il materiale ordinario di consumo, necessario al funzionamento regolare dei locali, e le spese relative all'organizzazione o gestione dei locali sono a carico del concessionario.
- 10) Sono a carico del concessionario le spese per eventuali nuovi allacciamenti fognari, energia elettrica, gas acqua, mentre le spese relative ai consumi delle utenze luce gas e riscaldamento vengono ripartiti per il 50%. Restano a totale carico del concedente le utenze dell'acqua e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- 11) Il concessionario dovrà provvedere a stipulare entro 10 giorni dall'affidamento adeguata polizza assicurativa per il rischio locativo (incendio, eventi speciali) e responsabilità civile propri associati e c/terzi. Nel caso in cui il concessionario si avvalga della collaborazione di altri soggetti, non ricompresi tra gli associati, per la gestione dell'impianto polivalente, dovrà farsi carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistica, assistenziali e previdenziali relativi;
- 12) Il concessionario dovrà redigere apposito regolamento per l'uso dell'impianto polivalente che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale da dove si evinca in particolare la destinazione d'uso e le responsabilità in carico alle unità societarie previa indicazione di tutte le norme comportamentali.
- 13) Premesso infine che alcuni locali oggetto della presente convenzione sono individuati quale sede di seggio elettorale per la frazione di Pradipaldo, il concessionario s'impegna incondizionatamente a lasciare libera l'intera struttura in occasione di qualsiasi consultazione elettorale prevista per legge o in occasione di consultazioni indette dalla Pubblica Amministrazione.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Comune di Marostica si impegna:

- A concedere i locali a titolo gratuito per tutta la durata della concessione.
- A lasciare al concessionario i proventi dell'attività a compensazione per gli oneri di manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo-ricreativo che egli si assume con il presente atto, ovvero: pulizia, sfalcio erba, manutenzione giardini, tinteggiature e quanto previsto a titolo di punto di riferimento tecnico dalla norma UNI via via più recente ed aggiornata in materia di manutenzioni programmate e manutenzioni c.d. ordinarie degli immobili.
- Ad eseguire la manutenzione straordinaria. Gli interventi di straordinaria manutenzione conseguenti a cattivo uso o incuria nella manutenzione ordinaria, sono a carico del concessionario. Il concessionario non può eseguire alcun lavoro di miglioramento dei locali oggetto della presente convenzione senza la preventiva autorizzazione del concedente;

- A rimborsare il 50% della spesa sostenuta dal Concessionario per la fornitura di energia elettrica, gas e gasolio per il funzionamento degli impianti. Il conteggio della spesa verrà eseguito ogni anno entro il 15 del mese di marzo, mediante presentazione di un rendiconto accompagnato da copia delle relative fatture riferite all'anno precedente. Il rimborso verrà liquidato dal Comune entro un mese dalla presentazione del rendiconto;
- Resta, inoltre, di competenza del Comune la determinazione e/o l'aggiornamento delle tariffe per l'utilizzo da parte terzi sia dell'impianto sportivo che delle strutture innanzi descritte. Il concessionario potrà proporre eventuali aggiornamenti.
- Il Concedente si riserva il diritto di gradimento del personale, inteso quale accertamento dei requisiti morali compatibili con le caratteristiche di pubblico servizio, specie in caso di cessione dei locali a terzi. Il concessionario ha l'obbligo di fornire al concedente l'elenco del personale utilizzato anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 legge 289/02
- Il Comune preavviserà il concessionario con anticipo di 15 giorni per l'uso in proprio dell'immobile per le attività istituzionali così come previste all'art. 4 comma 13

ART. 6 – GARANZIA

- Oltre alle garanzia assicurative innanzi descritte, il concessionario risponde comunque dei danni causati agli immobili, attrezzature ed arredi se non è in grado di indicare l'esatto responsabile dei locali indicati nell'art. 2. Pertanto il concessionario a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale debba eventualmente sostenere durante la concessione a causa dell'inadempimento o della cattiva gestione dell'esercizio pubblico da parte del concessionario, verrà costituita mediante una polizza fidejussoria di ammontare pari a € 25.000,00. La garanzia deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 de l codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante .

ART. 7 – CAUSE DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Il mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi derivanti dal presente atto, potrà comportare la decadenza del medesimo della concessione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, salvo il diritto dello stesso concedente al risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'intervenuta decadenza. La decadenza della concessione, comporta l'automatica risoluzione del presente contratto. A titolo meramente esemplificativo e senza che l'elencazione abbia alcun valore tassativo, costituisce causa di decadenza della concessione:

- a) la cattiva custodia dei locali posti al piano primo di cui all'art. 2 del presente capitolato;
- b) la mancata esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione causanti degrado irreparabile alle attrezzature e/o locali;
- c) la prolungata chiusura dell'impianto sportivo e annesso esercizio pubblico senza giustificato motivo o autorizzazione dell'Amministrazione concedente;
- d) l'avvenuto fallimento e/o procedura concorsuale del concessionario;
- e) il cambio del concessionario in conseguenza o meno di mutamento societario avvenuto senza il preventivo gradimento del Comune concedente;
- f) per quanto riguarda il bar:
 - la modifica di destinazione e/o integrazione dell'attività di esercizio pubblico con attività diverse da quella di bar – caffè;
- g) l'uso dei locali da parte del concessionario non conforme alla destinazione contrattuale e la gestione del bar – caffè senza quelle cure necessarie alla buona manutenzione e conservazione di quanto, mobili e immobili, dato in concessione, ovvero contrarie a norme di regole e corretta gestione amministrativa.

ART. 8 – MODIFICHE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva di poter apportare, in qualsiasi momento, modifiche al servizio per il funzionamento della gestione e dell'utilizzo dell'impianto sportivo comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità per il miglior utilizzo a beneficio dell'utenza.

ART. 9 – SPESE

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, comprese le spese per il rogito del contratto da parte del Segretario Comunale e quelle di registrazione, saranno esclusivamente a carico del concessionario.

ART. 10 – PENALITA'

Ogni mancato adempimento delle prestazioni dedotte in convenzione sarà evidenziato con diffida scritta alla quale il concessionario potrà contro dedurre entro 8 giorni. Se le giustificazioni non saranno ritenute sufficienti il Comune procederà all'applicazione di una penale da Euro 50,00 ad Euro 250,00 a seconda della gravità del fatto. Con la terza penalità applicata il fatto si considera grave inadempimento e darà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 11 – RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Entro il termine di scadenza della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dei locali indicato all'art. 2 della concessione.

L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della conservazione e stato di usura di tutti i beni descritti nel verbale di consegna di cui all'art. 2.

Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui alla presente concessione, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento del danno.

ART. 12

Per quanto non previsto nella presente concessione le parti dichiarano di riferirsi alle normative vigenti.

Alla scadenza della concessione il concessionario darà debita contabilità dei proventi e delle spese all'Ufficio Patrimonio del Comune.

Di abrogare ogni altra convenzione precedente che riguarda la gestione e/o servizi di pulizia e minuta manutenzione sui medesimi locali.

Oggetto : AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA IMPIANTO
POLIVALENTE COMUNALE FRAZIONE DI PRADIPALDO-
APPROVAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 14/04/2009

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Servizi Alla Popolazione
Dott. Gabriele Dal Zotto

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 15/04/2009

Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria
Dott.ssa Alessandra Pretto

PARERE DI CONFORMITA'

La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 15/04/2009

Il Segretario Generale Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio
geom. Simone Bucco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **19/05/2009** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Di Cindio

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |
| | <input type="checkbox"/> Unione dei Comuni |